

ART. 1.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'utilizzazione delle bacheche comunali, ubicate nella piazza Buondelmonti del capoluogo, per la comunicazione figurata e scritta da parte dell'amministrazione comunale, dei gruppi politici presenti in Consiglio comunale e delle associazioni, presenti nel territorio comunale. I soggetti assegnatari della singola bacheca sono gli esclusivi responsabili del contenuto della comunicazione che viene affissa nella medesima, fatti salvi i provvedimenti dell'amministrazione comunale per la riacquisizione della stessa, nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 2

1. L'utilizzazione delle bacheche comunali è soggetta al pagamento di un canone annuo, nonché al versamento di una cauzione i cui rispettivi importi sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Le bacheche comunali sono utilizzate per la comunicazione dell'attività e delle iniziative da parte dell'amministrazione comunale e delle organizzazioni indicate dal precedente art.1. E' vietata, nelle bacheche, qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

ART. 3

1. La ripartizione delle bacheche comunali fra i gruppi presenti in Consiglio comunale è effettuata, successivamente alla convalida degli eletti nel consiglio comunale, dalla conferenza dei capigruppo consiliari. La conferenza stabilisce il numero delle bacheche che sono destinate ai gruppi consiliari.
2. Il numero delle bacheche destinate rispettivamente all'amministrazione comunale ed alle associazioni è stabilito dalla Giunta, successivamente alla ripartizione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4

1. L'assegnazione della bacheca per le affissioni è effettuata con atto del dirigente del Servizio Affari Generali sulla base del verbale della riunione dei capigruppo che ne ha deciso la ripartizione. Essa ha durata pari al mandato amministrativo del consiglio comunale e decade di diritto al momento della proclamazione degli eletti nel consiglio comunale successivo a quello nel cui mandato è stata assentita.
2. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata altresì, con provvedimento del dirigente del Servizio Affari generali, nel caso di mancato pagamento, nei termini assegnati, del canone annuo di concessione, nonché nel caso in cui sia stato accertato un uso della bacheca in violazione del presente regolamento, ovvero contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Con lo stesso provvedimento si dispone l'incameramento della cauzione.
3. Alla riassegnazione della bacheca risultante dalla pronuncia di decadenza si provvede sulla base di una nuova decisione della conferenza dei capigruppo che stabilisce a quale categoria dei soggetti individuati dal precedente art. 1 la stessa spetta.

ART. 5

1. La consegna della chiave della bacheca assegnata è effettuata dal Servizio Affari Generali subordinatamente al versamento, presso la tesoreria comunale, della cauzione di cui al precedente art. 2.
2. Si provvede all'incameramento della cauzione nel caso in cui siano accertati danni all'installazione in dipendenza dell'uso fattone dall'assegnatario, nel caso di mancata riconsegna delle chiavi all'atto della decadenza dell'assegnazione, nonché nel caso in cui sia pronunciata la decadenza dall'assegnazione ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

ART. 6

1. La ripartizione delle bacheche che risultano dopo l'assegnazione all'amministrazione comunale e ai gruppi consiliari, fra le associazioni di cui al precedente art. 1, è effettuata sulla base delle domande che pervengano in dipendenza della pubblicazione di apposito avviso, nel quale sono indicate le modalità e i termini dell'assegnazione.

2. Nel caso in cui le domande di assegnazione superino le disponibilità di spazi, l'assegnazione è disposta dal Dirigente del Servizio Affari Generali previa formazione di una graduatoria fra i soggetti richiedenti con priorità in primo luogo per i titolari delle precedenti autorizzazioni all'installazione di una bacheca per le affissioni nella piazza Buondelmonti e in secondo luogo per le associazioni riunite in gruppo, -che non abbiano una bacheca per affissioni in altra sede, con riguardo al numero delle associazioni che lo compongono.

ART. 7

1. Gli assegnatari sono tenuti ad utilizzare la bacheca comunale esclusivamente per le affissioni di cui al precedente art. 1, curandone la manutenzione ordinaria e il mantenimento dell'aspetto estetico originario.

2. Le associazioni, comitati, fondazioni, enti senza fine di lucro che concorrano in gruppo per l'assegnazione delle bacheche comunali, indicano quale sia il soggetto capogruppo, che resta responsabile della manutenzione della bacheca e delle affissioni che hanno luogo nella medesima.

3. Della manutenzione e delle affissioni effettuate nelle bacheche assegnate ai gruppi consiliari ne è responsabile il consigliere designato dal capogruppo ai sensi del regolamento per la disciplina delle adunanze del consiglio comunale.

ART. 8

Fino all'elezione del Consiglio comunale la ripartizione delle bacheche è effettuata tra i soli gruppi politici presenti in Consiglio comunale.